

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché la soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l' aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF è stabilita, a decorrere dall' anno 2012, nella misura unica dello 0,8%, senza applicazione di scaglioni di reddito.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 12.000,00
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, così come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e secondo la procedura di trasmissione telematica di cui alla nota Ministero Finanze del 6 aprile 2012 n.5343, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

=====